

LAUDO DELLE REGOLE D'AMPEZZO

CAPITOLO I

Le Regole d'Ampezzo e la loro Comunanza

Art. 1) Le Regole d'Ampezzo

Le Regole d'Ampezzo, associate nella Comunanza Regoliera e con sede in Cortina d'Ampezzo, sono:

Regola Alta di Lareto
Regola Alta di Ambrizola
Regola Bassa di Zuel
Regola Bassa di Campo
Regola Bassa di Pocol
Regola Bassa di Rumerlo
Regola Bassa di Cadin
Regola Bassa di Chiave
Regola Bassa di Lareto
Regola Bassa di Mandres
Regola Bassa di Fraina

Art. 2) Finalità della Comunanza delle Regole d'Ampezzo

La Comunanza delle Regole, di cui all'articolo precedente, si propone di valorizzare l'associazione dei Consorti Regolieri e dei loro Familiari, riuniti nelle singole Regole e di organizzare, di amministrare e di godere il patrimonio comune nel quadro delle secolari tradizioni e dello sviluppo economico-sociale della Comunanza stessa.

Art. 3) Laudo

Il Laudo è il titolo qualificativo e statutario dell'ordinamento della Comunanza delle Regole d'Ampezzo.

Il Laudo e le sue eventuali modifiche sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Consorti Regolieri in adunanza straordinaria, purché siano presenti o delegati almeno un terzo dei Consorti, con il voto di due terzi dei partecipanti.

CAPITOLO II Soggetti

Art. 4)

I Soggetti sono i Consorti Regolieri, portatori dell'interesse familiare, riuniti nelle singole Regole e nella loro Comunanza e costituiscono comunioni di persone e di beni in base ai rispettivi statuti e consuetudini. Essi esercitano da tempo immemorabile i loro diritti in modo indiviso sui beni agro-silvo-pastorali appresi per Laudo e sul restante loro patrimonio.

Art. 5) Acquisto dello stato di Regoliere

In conformità alle antiche consuetudini sempre osservate, il titolo di Consorte Regoliere si assume:

a) per discendenza dal padre, anche adottivo, o dalla madre "ereditaria";

b) per acquisto alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su deliberata proposta della Regola Bassa che intende conferire tale titolo. La proposta della Regola, deliberata a sensi del rispettivo Laudo, deve pervenire alla Deputazione Regoliera almeno trenta giorni prima dell'assemblea generale.

L'Assemblea Generale delibera validamente con i due terzi dei voti dei partecipanti, purché siano presenti o delegati almeno un terzo dei Consorti Regolieri.

Art. 5 bis) Fioi de Sotefamea

Abrogato.

Art. 5 ter) Figli naturali

I figli naturali di madre "non da roba" di famiglia regoliera, sono ammessi quali Regolieri in una Regola Bassa di loro scelta e senza alcuna formalità, raggiunta l'età di anni 25, a condizione che prestino gratuitamente almeno 15 giornate di lavoro nell'arco massimo di due anni, a favore della Regola conferente o, in subordine, a favore delle altre Regole o della Comunanza.

Art. 6) Sospensione dei diritti regolieri

1. Sono sospesi dall'esercizio dei diritti regolieri i Consorti Regolieri che non hanno la residenza anagrafica nel Comune di Cortina d'Ampezzo.

2. Al Consorte Regoliere non residente a Cortina d'Ampezzo è tuttavia riconosciuto il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto ma senza facoltà di delega, a condizione che presenti specifica domanda scritta alla Comunanza delle Regole d'Ampezzo. Tale diritto può essere validamente esercitato a partire dalla prima Assemblea Generale della Comunanza successiva alla data di protocollo della domanda.

Il diritto decade nuovamente in caso di mancata partecipazione all'Assemblea Generale senza valido e giustificato motivo.

3. Possono essere sospesi a tempo determinato, su proposta della Deputazione Regoliera o di 100 Consorti Regolieri, e attraverso conforme deliberazione dell'Assemblea Generale:

a) i Consorti Regolieri che non rispettano le disposizioni del presente Laudo e dei suoi regolamenti;

b) i Consorti Regolieri che recano danno al patrimonio regoliero;

c) i Consorti Regolieri che pregiudicano la conservazione dell'ordine interno delle Regole.

4. Per i casi di cui al precedente comma 3) la proposta di sospensione deve essere notificata all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea in cui si prevede la delibera di sospensione.

Art. 7) Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo

Per Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo si intende il ruolo dei Consorti Regolieri, con la indicazione del titolo di appartenenza alla o alle Regole. Sono iscritti tutti i figli maschi discendenti da un Consorte Regoliere. In mancanza di discendenti di sesso maschile vi sono iscritte le figlie, chiamate "ereditarie" o "da roba".

L'iscrizione avviene al compimento del venticinquesimo anno di età qualora il genitore da cui si acquisisce il diritto sia ancora in vita. Qualora il genitore sia deceduto, l'iscrizione avviene al raggiungimento della maggiore età.

Col matrimonio le figlie ereditarie conservano e trasmettono i diritti solamente se sono coniugate con Consorti Regolieri o loro discendenti.

I figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi - maschi e femmine - sono equiparati ai figli legittimi, sempre che residenti a Cortina d'Ampezzo.

Tuttavia, coloro che successivamente verranno adottati, riconosciuti o legittimati da un soggetto non appartenente alle Regole, perdono il titolo di Regoliere e decadono dall'esercizio dei diritti.

Il Catasto Generale è depositato presso la Segreteria della Comunanza e ogni Consorte può prenderne visione e chiederne copia a proprie spese.

Art. 8) Diritti e doveri dei Consorti Regolieri

1. I diritti regolieri sono riconosciuti alle sole persone iscritte nel Catasto Generale della Comunanza delle Regole d'Ampezzo, secondo le disposizioni del presente Laudo e dei Laudi delle singole Regole.

2. I Consorti Regolieri esercitano da tempo immemorabile i propri diritti in modo indiviso sull'intero patrimonio regoliero.

3. I Consorti Regolieri godono dei diritti d'elettorato attivo e passivo all'interno delle Regole d'appartenenza e nella Comunanza delle Regole d'Ampezzo, di

erbatico, di legnatico e fabbisogno di legname in relazione ad esigenze familiari e non industriali o commerciali.

4. I Consorti Regolieri hanno il dovere di concorrere alla conservazione, valorizzazione e incremento del patrimonio comune, secondo principi di solidarietà.

5. L'esercizio di tali diritti e doveri è disciplinato da appositi regolamenti.

CAPITOLO III

Oggetto

Art. 9) Beni della Comunanza Regoliera

L'oggetto dei diritti, base e sede dell'attività della Comunanza delle Regole, è costituito:

a) dai beni allodiali appresi per Laudo, attribuiti in perpetuo per fini di lavoro diretto e indiretto ai Consorti Regolieri e consolidatisi nelle Regole per effetto dell'Atto di Conciliazione 24 maggio 1957, registrato a Cortina d'Ampezzo il 9 settembre 1958 al n. 195 vol. XI, intavolati nel Libro Fondiario alle undici Regole d'Ampezzo, quale comunione generale per condominio con decreto 23.3.1960, giorn. 31/60 del Pretore di Cortina d'Ampezzo.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunanza, in conformità della destinazione al lavoro e al godimento delle famiglie regoliere, risultano vincolati in perpetuo allo scopo e quindi inalienabili e indivisibili, data la loro funzione economico-sociale e la complementarietà esistente tra di essi;

b) dai beni acquistati a qualsiasi titolo dalla Comunanza successivamente al 31 dicembre 1952;

c) dal patrimonio culturale e storico conservato sul territorio, nei musei e negli archivi delle Regole d'Ampezzo.

CAPITOLO IV
Rapporto diretto con la cosa e sua natura

Art. 10)

Il rapporto fra le persone – Consorti Regolieri – e la Cosa, produttiva di utilità ripetute e durevoli, complesso di beni come sopra individuati e descritti nel Libro Fondiario, costituenti un patrimonio unico avente una propria autonomia.

Il rapporto è privato e ereditario per effetto della natura allodiale dei beni e del titolo di trasferimento e di acquisto. Esso ha carattere fiduciario ed è basato su principi di solidarietà.

Ciascuno ha il dovere di cooperare e lavorare alla conservazione, valorizzazione e progresso del patrimonio comune.

CAPITOLO V
Godimento della proprietà comune regoliera

Art. 11)

L'utilizzazione dei beni comuni avviene in conformità della loro destinazione al lavoro, all'attività agro-silvo-pastorale e all'interesse delle famiglie regoliere. Essa dovrà esercitarsi in comune, cioè senza quote.

Tuttavia i fabbricati silvo-pastorali possono essere dati in conduzione a famiglia regoliera anche per usi diversi. Le attività sono ripartite per settori allo scopo di realizzare un più agevole governo della cosa comune.

Art. 12)

Le norme per la gestione dei beni comuni, per il loro godimento, nonché quelle afferenti la costituzione degli organi e lo svolgimento di tutte le loro attività e quelle per l'esercizio di tutti i diritti regolieri, sono contemplate in apposito regolamento.

CAPITOLO VI
Rapporti tra la Comunanza Regoliera e le Regole d'Ampezzo

Art. 13)

La Comunanza può assumere, in forza di apposita deliberazione delle singole Regole, i seguenti loro compiti:

- a) la ricognizione del loro Laudo, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del loro Catasto dei Regolieri;

c) la ricognizione generale del loro patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

CAPITOLO VII
Rapporti della Comunanza con il Comune di Cortina d'Ampezzo e con la Comunità Montana

Art. 14) Rapporti con il Comune di Cortina d'Ampezzo

La Comunanza Regoliera può assumere la gestione tecnica del patrimonio agro-forestale del Comune di Cortina d'Ampezzo, mediante apposita convenzione.

Sempre con apposita convenzione la Comunanza Regoliera e il Comune di Cortina d'Ampezzo possono accordarsi per l'esecuzione di opere di comune interesse.

Art. 15) Rapporti con la Comunità Montana

La Comunanza Regoliera, in armonia con gli obiettivi della Comunità Montana, può assumere in tutto o in parte le funzioni di consorzi forestali e aziende speciali, dei consorzi di bonifica montana e zootecnica, prevenzione montana, difesa idraulica, difesa contro le calamità naturali e la realizzazione di tutti gli interventi annessi e connessi alle proprie specifiche funzioni.

CAPITOLO VIII
Organi della Comunanza

Art. 16)

Gli organi della Comunanza Regoliera sono:

- a) Assemblea Generale dei Regolieri;
- b) Deputazione Regoliera;
- c) Giunta Esecutiva;
- d) Presidente;
- e) Collegio dei Sindaci.

Legali rappresentanti e amministratori delle singole Regole sono i Marighi.

CAPITOLO IX
Arbitrato

Art. 17) Commissione Arbitrale

La definizione di ogni controversia tra la Comunanza, le Regole e i Regolieri, delle singole Regole tra loro o dei singoli Regolieri tra loro o con le Regole, in ordine alla interpretazione e alla esecuzione del Laudo, del Regolamento, delle consuetudini o comunque all'esercizio dei diritti regolieri, deve essere deferita ad una Commissione Arbitrale composta da tre persone nominate di volta in volta dalle parti fra Regolieri e presieduta da un Regoliere nominato dai primi due

arbitri. In difetto di accordo tra gli arbitri, il presidente della commissione arbitrale sarà nominato a maggioranza dagli undici Marighi, dai due arbitri e da altri cinque Regolieri nominati da ciascuna delle parti in lite.

La Commissione decide secondo equità nei limiti consentiti dalla legge.

CAPITOLO X

Norma finale

Art. 18)

Con l'entrata in vigore del presente Laudo e del Regolamento restano abrogate tutte le disposizioni anteriori, in quanto incompatibili.

(versione aggiornata al 5 settembre 2021)

per copia conforme all'originale
Il Segretario - Stefano Lorenzi